I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1098 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1982

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare all'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, l'India ha chiesto la fornitura della quantità di butteroil parimenti indicata nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (4) ; che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1039/82 prevede che, a condizione che non venga perturbato il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, la fornitura di burro o di butteroil a titolo di aiuto alimentare è assicurata sotto forma di burro o di materie grasse butirriche sul mercato della Comunità, se la situazione del mercato non permette di effettuare la consegna a partire dalle scorte pubbliche ; che, poiché i requisiti di qualità sono soddisfatti e i quantitativi in questione non sono così elevati da perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, è opportuno ricorrere all'acquisto sul mercato per assicurare la fornitura di butteroil ;

considerando che il volume del programma di aiuto alimentare esige un ritmo ininterrotto di consegne e che il termine abituale necessario per procedere effettivamente alla fornitura è di parecchi mesi ; che è probabile che la Commissione, nel corso della campagna lattiera 1981/1982, debba fissare determinati massimali relativi alle forniture da effettuare nella campagna 1982/1983 ;

considerando che, stando così le cose e dato lo stretto legame esistente tra il prezzo di mercato del burro e del latte scremato in polvere ed il prezzo d'intervento di tali prodotti, è da temere che un atteggiamento esitante prevarrebbe tra gli interessati prima che venga resa nota la decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie ; che, in tale situazione di incertezza, è risultato dall'esperienza acquisita che parecchi interessati preferiscono non presentare offerte, mentre altri presentano offerte sulla base di previsioni errate o divergenti, correndo quindi il rischio che la loro offerta non sia accettata o procuri loro considerevoli perdite, che li obbligherebbero poi a rinunciare all'esecuzione dell'operazione per la quale sono stati dichiarati aggiudicatari o contraenti nella trattativa privata ; che, per suscitare offerte e per fare in modo che non siano calcolate su basi fittizie che impediscono una valutazione obiettiva, è necessario aumentare,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(3) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

all'atto del pagamento, l'importo delle offerte preso in considerazione per forniture da effettuare nella campagna 1982/1983, in funzione della modifica dei prezzi d'intervento, espressi in moneta nazionale, come risulta dalle decisioni del Consiglio per la campagna 1982/1983 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Tuttavia, per le forniture di butteroil da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità ed il cui termine di consegna di cui al punto 9 dell'allegato è posteriore alla fine della campagna 1981/1982, l'importo delle offerte, risultante dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 dell'allegato, è aumentato, all'atto del pagamento, della modifica del prezzo d'intervento del burro con il coefficiente 1,22 e espresso nella moneta dello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, a seguito della decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie per la campagna 1982/1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B	C
1. Regolamenti del Consiglio applicati :			
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)		
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82		
2. Beneficiario	India		
3. Paese di destinazione			
4. Quantitativo totale della partita	500 t	250 t	250 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12		
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità		
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	(4)	In scatole da 20 kg rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	In scatole da 5 kg
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Bombay »		
9. Termine di consegna	Imbarco nel giugno 1982		
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)		
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara		
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il	24 maggio 1982		

Designazione della partita	D	E
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82	
2. Beneficiario 3. Paese di destinazione	India	
4. Quantitativo totale della partita	500 t	500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 5 kg	In scatole da 20 kg
	rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Bombay »	
9. Termine di consegna	Imbarco nel luglio 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il	24 maggio 1982	

Designazione della partita	F	G	H	I
1. Regolamenti del Consiglio applicati :				
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)			
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82			
2. Beneficiario 3. Paese di destinazione	India			
4. Quantitativo totale della partita	250 t	250 t	300 t	200 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12			
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità			
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	(4)	In scatole da 5 kg rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti		In scatole da 20 kg
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Calcutta »			
9. Termine di consegna	Imbarco nel giugno 1982		Imbarco nel luglio 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)			
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—			
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara			
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il	24 maggio 1982			

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12. Il pagamento sarà effettuato tenendo conto dell'aumento eventuale previsto all'articolo 1 del presente regolamento.

(2) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78 ; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(3) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » ; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 a 200 kg (da precisare nell'offerta), rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dia garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.

(5) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.